

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.	Data di adozione
102	18/06/2024

Struttura proponente: AREA VALUTAZIONE E RICERCA

OGGETTO: D.C.S. N. 227/2023 “D.G.R. 1218/2023 AZIONE PILOTA DI RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELLA CANNABIS. ACCORDO DI COOPERAZIONE CON ARESS AI SENSI DELL’ART. 15, L. 241/90, ARTICOLO 3. APPROVAZIONE DEL “PIANO DI ATTIVITÀ E CORRELATI SCHEMI DI AVVISI PUBBLICI.” PRESA D’ATTO, APPROVAZIONE MODULISTICA E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO AREA DI INTERVENTO 2 E RELATIVI ALLEGATI. PRESA D’ATTO ERRORI MATERIALI E RETTIFICA ALLEGATO E.

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di Giugno in Bari, nella sede della Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS),

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. 241/1990, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la L. 190/2012, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il D. Lgs. 33/2013, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 24/07/2017, recante “*Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS)*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 14/04/2022 con la quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di direttore di Struttura Complessa dell’Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell’art. 71 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali- dirigenza PTA – 2016-2018, al dott. Francesco Fera;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 09/05/2022 avente ad oggetto “*Preso d’atto della D.G.R. 558 del 20.04.2022. Attuazione dell’art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA. - Approvazione dell’Atto aziendale della dotazione organica dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n. 4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017-Adozione nuovo atto aziendale giusta D.D.G. 253/2021*”.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 1/03/2024 recante “*Preso d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 8/02/2024 – L.R. n. 29 del 24 luglio 2017, art. 5 co. 4 – Nomina Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS) così come rettificato e integrato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 14/02/2024 – insediamento*”.

Sulla base dell'istruttoria congiunta dell'Area di Direzione Amministrativa e dell'Area Valutazione e Ricerca, all'uopo incaricate dalla Direzione Generale

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento,
assiste con funzioni di segretario _____

Premesso che:

- Con D.C.S. n. 227/2023 si deliberava di prendere atto dell'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. 1218/2023: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA, FORMAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO INERENTI ALLA CANAPA: Area di Intervento- 2 CANNABIS INDUSTRIALE: PROSECUZIONE, CONSOLIDAMENTO E DIFFUSIONE DELLE PROGETTUALITA' GIA' FINANZIATE SUL TERRITORIO IN UN'OTTICA DI "CHANGE PROMOTING" e "SCALE UP BOOSTING"
- Inoltre, si stabiliva: *"di approvare la modulistica relativa all'avviso relativo all'Area di Intervento 2: Allegato B, Allegato C, Allegato D e Allegato E"*;
- Con D.D.G. 84/2024 veniva nominata la relativa commissione di valutazione;
- Quest'ultima, nell'insediarsi in data 05/06/2024, prendeva atto della presentazione di una sola istanza di partecipazione, verbalizzando, tra l'altro, che: *"La Commissione esaminatrice, nel procedere agli adempimenti correlati agli artt. 6 e 9 dell'Avviso in oggetto, rileva una incongruenza fra i punteggi massimi previsti dal comma 4 dell'art. 9 e dal successivo comma 6. La medesima incongruenza è poi rilevata nell'allegato E "Bando Area di Intervento n. 2" di cui all'Avviso in questione (particolarmente punti II e III). La Commissione prende atto che la predetta incongruenza, la quale impatta anche sul punteggio di sbarramento previsto per la valutazione della proposta su citata, impedisce di fatto una corretta attribuzione dei punteggi parziali, dunque del punteggio complessivo. Decide allora la sospensione dei lavori e dispone la restituzione alla RUP della problematica riscontrata per eventuali provvedimenti consequenziali."*
- all'esito della ricezione del Verbale n. 1 del 05/06/2024 (Prot. n. 1992 del 06.06.2024), il RUP effettuava le opportune verifiche in riferimento a quanto segnalato nel predetto verbale, ed in particolare analizzava la rilevata incongruenza fra i punteggi massimi previsti dal comma 4 dell'art. 9 e dal successivo comma 6 dell'avviso in oggetto nonché della medesima incongruenza segnalata nell'allegato E ai punti II e III, appurando quanto segue:
 - Con riferimento al comma 4 dell'art.9 dell'Avviso, si individua:
 - o la sussistenza di un chiaro ed evidente errore materiale al punto II in riferimento al punteggio massimo attribuibile da ritenersi pari a 50 e non a 45 punti, così come riportato correttamente al secondo punto dell'elenco al comma 6 del medesimo art. 9 e del Paragrafo II dell'Allegato E;
 - o la sussistenza di un chiaro ed evidente errore materiale al punto IV in riferimento al punteggio massimo attribuibile da ritenersi pari a 15 e non a 20 punti, così come riportato correttamente nel punteggio parziale e totale del paragrafo IV dell'allegato E.
I punteggi così riconciliati per il comma 4 trovano piena coerenza con il comma 5 dell'art. 9 in cui si quantifica il punteggio massimo attribuibile in 100 punti complessivi, nonché con il comma 6 che risulta quindi corretto.
 - Con riferimento all'Allegato E emerge:
 - o al paragrafo II un refuso nell'indicazione contenuta fra parentesi del punteggio minimo richiesto per passare ai successivi criteri di valutazione che è da ritenersi pari a 27 e non a 30 come correttamente riportato al comma 6 dell'art. 9 dell'Avviso;
 - o al paragrafo IV, nell'intestazione, un refuso nell'indicazione contenuta fra parentesi del punteggio massimo attribuibile al criterio stesso, da ritenersi pari a 15 punti e non a 20 punti, come correttamente riportato nei totali parziali e complessivi nel corpo dello stesso paragrafo.

- Non si riscontrano incongruenze relative al punto III né al comma 4 art.9, né nell'allegato E.

Considerato che:

- I predetti errori sono inerenti esclusivamente ai punteggi per la valutazione e non incidono in nessuna maniera sui profili afferenti i requisiti di partecipazione, ragione per cui non viene in alcun modo compromesso il *favor participationis*;
- Essendo inoltre pervenuta e dichiarata ammissibile una sola istanza di partecipazione, i predetti errori e la loro rettifica non sono suscettibili di incidere neppure astrattamente e men che meno in concreto sulla *par condicio* tra i candidati;
- Il Punteggio minimo di idoneità risulta non inficiato:
 - o punteggio minimo parziale per il criterio di valutazione II: 27
 - o punteggio minimo complessivo per i criteri di valutazione dal II a V: 70
- Non si determina alcun vizio con riferimento all'attività valutativa, atteso che dal verbale delle operazioni della commissione non emerge che quest'ultima sia stata ancora avviata e tanto meno sia stato aperto l'unico plico pervenuto;
- È del tutto evidente che quanto segnalato dalla Commissione, così come meglio acclarato dal RUP, costituisca un mero vizio di forma, frutto di errore materiale, improduttivo di effetti turbativi sostanziali rispetto al corretto e regolare espletamento della procedura;
- L'azione dell'amministrazione deve tendere al raggiungimento dello scopo: non a caso, di recente, il legislatore ha introdotto nell'ambito della contrattualistica pubblica, quale principio fondamentale "il principio del risultato" (art. 1 del D.lgs. 36/2023);
- In proposito, la giurisprudenza ha chiarito di recente che *<<Il principio del risultato, (...) fissato ora dall'art. 1 del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il d.lgs. n. 36/2023 (...), può valere come criterio orientativo per i casi in cui debba essere risolto un dubbio sulla sorte della legge di gara, che non può dirsi assolutamente mancante di prescrizioni inderogabili. Detto principio (...) può essere declinato in termini che pongano l'accento sull'esigenza di privilegiare l'effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell'azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell'attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata, in tutti quei casi in cui non si rinverano obiettive ragioni che ostino al suo espletamento. In tale ottica, può quindi nella specie affermarsi che vada mantenuta la legge di gara e garantito lo svolgimento della procedura di appalto, poiché a tale risultato non si frappongono esigenze dettate dalla preminente tutela delle ragioni del concorrente, la cui posizione sia stata ingiustificatamente lesa (atteso che, come si è detto, in ragione della formulazione specifica degli atti di gara, l'operatore economico non potesse dirsi inconsapevole delle modalità attraverso cui formulare la propria offerta)>>* (TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sentenza 15 gennaio 2024 n. 377);

Preso atto che:

- il punteggio minimo di ammissibilità relativo al punto II del comma 4 non risulta oggetto di alcuna modifica o correzione e che pertanto resta pari a 27 come già definito al comma 6 art. 9 dell'avviso.

Ritenuto:

- di dover accogliere quanto rilevato dal RUP, condividendo la relativa ricostruzione, anche interpretativa e di prendere atto degli errori materiali rilevati nell'Avviso e nell'Allegato E;
- di dover, conseguentemente, rettificare l'Allegato E (strumento operativo ad uso esclusivo della commissione)

DELIBERA

- di approvare la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto e far propri i seguenti approfondimenti compiuti dal RUP:
 - Con riferimento al comma 4 dell'art.9 dell'Avviso, si individua:

- la sussistenza di un chiaro ed evidente errore materiale al punto II in riferimento al punteggio massimo attribuibile da ritenersi pari a 50 e non a 45 punti, così come riportato correttamente al secondo punto dell'elenco al comma 6 del medesimo art. 9 e del Paragrafo II dell'Allegato E;
- la sussistenza di un chiaro ed evidente errore materiale al punto IV in riferimento al punteggio massimo attribuibile da ritenersi pari a 15 e non a 20 punti, così come riportato correttamente nel punteggio parziale e totale del paragrafo IV dell'allegato E.

I punteggi così riconciliati per il comma 4 trovano coerenza con il comma 5 dell'art. 9 in cui si quantifica il punteggio massimo attribuibile a 100 punti in totale, nonché con il comma 6 che risulta quindi corretto.

- Con riferimento all'allegato E emerge:
 - al paragrafo II un refuso nell'indicazione contenuta fra parentesi del punteggio minimo richiesto per passare ai successivi criteri di valutazione che è da ritenersi pari a 27 e non a 30 come correttamente riportato al comma 6 dell'art. 9 dell'avviso;
 - al paragrafo IV, nell'intestazione, un refuso nell'indicazione contenuta fra parentesi del punteggio massimo attribuibile al criterio stesso, da ritenersi pari a 15 punti e non a 20 punti, come correttamente riportato nei totali parziali e complessivi nel corpo dello stesso paragrafo.
- Non si riscontrano incongruenze relative al punto III né al comma 4 art.9, né nell'allegato E.
- di procedere, conseguentemente, a rettificare l'ALLEGATO E, approvandone la relativa versione aggiornata e allegata al presente atto ("ALLEGATO E Rettificato");
- di trasmettere il presente provvedimento, con il relativo allegato, alla Commissione nominata con D.D.G 84/2024 per il tramite del segretario verbalizzante, nonché al Servizio Finanza e Controllo e al Servizio PMO e Internazionalizzazione, per gli adempimenti di propria competenza;
- di notificare, altresì, il presente provvedimento al Dipartimento per lo Sviluppo Economico della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, sub sezioni Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici- Criteri e modalità;
- di attestare che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono nelle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi comprese situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali.

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 29/17 è immediatamente esecutivo ai sensi di Legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Direttore
dell'Area Valutazione e Ricerca
Elisabetta Anna Graps

Il Direttore
dell'Area di Direzione Amministrativa
Francesco Fera



AReSS

Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale

Regione Puglia

Il Direttore Generale
Giovanni Migliore



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

Dal 18/06/2024

Bari, 18/06/2024

Il Segretario

Il presente documento informatico, destinato unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lvo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il corrispondente documento, firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori, è disponibile agli atti di questa amministrazione.